



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

Fascicolo 55261
Titolario 01.09.11

Trasmissione via PEC / Email

cericolabonifiche@pec.it

Cericola Srl

protocollo@pec.comune.paglieta.ch.it

Comune di Paglieta

protocollo@pec.artaabruzzo.it

ARTA Abruzzo

dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

dpd023@pec.regione.abruzzo.it

tytech@pec.it

e, p.c. Tytech Srl

siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it

ASL02 Lanciano Vasto Chieti

OGGETTO: Artt.245/250 del D. Lgs. n° 152/2006. Responsabili della potenziale contaminazione.
Cericola Srl. Comune di Paglieta. L. 241/90.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto e facendo seguito alle note provinciali prott. nn. 6430-6425-6405 e 6429 del 26/03/2024, con le quali questo Ente ha avviato le indagini previste dalla normativa vigente e, da ultimo, dalle Linee Guida (Luglio 2023) redatte dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per l'applicazione del principio comunitario "Chi inquina paga", si riferisce quanto segue.

Nell'ambito dell'acquisizione delle informazioni pertinenti alla questione si prende atto della conclusione positiva del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione regionale, di cui all'art. 211 del D. Lgs. n. 152/2006, (Determinazione DPC026/184 del 14/08/2024), in favore della Società Tytech Srl, (utilizzatrice del sito in cui sono stati rinvenuti i superamenti oggetto di comunicazione da parte della Cericola Srl) e della relativa istruttoria tecnica svolta dall'Arta Abruzzo, medesimo Organo Tecnico previsto dal co. 12 dell'art. 242 del TUA.

Ad oggi dai contributi pervenuti da parte degli Enti interessati, si comunica che ad oggi, non sono emersi riscontri oggettivi e probatori che permettano di definire uno specifico nesso con un soggetto responsabile, e non esiste, tra gli atti in possesso, una pronuncia tecnica che evidenzi il nesso di causalità tra le attività esercitate e i superamenti rilevati, né si hanno altresì evidenze di fonti settiche e/o serbatoi e/o siti dismessi e/o discariche (controllate e non) e/o pozzi che possano definirsi "fonti" ai sensi degli Allegati al Titolo V Parte Quarta del D. Lgs.152/2006.

Peraltro, le indagini amministrative esperite presso gli Enti autorizzatori competenti, non hanno rilevato diretti collegamenti tra le materie prime impiegate nel ciclo produttivo e le sostanze chimiche oggetto della comunicazione di superamento di cui all'art. 245 del D. Lgs. 152/2006.

Inoltre, in assenza delle necessarie valutazioni tecniche complesse, fondate tra l'altro sull'applicazione di regole proprie di scienze inesatte e con margini di opinabilità, non si sono



PROVINCIA
DI CHIETI



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

rinvenuti elementi di applicabilità del criterio del “più probabile che non” inteso come preponderanza dell’evidenza.

In assenza di tutte le descritte necessarie informazioni e notizie e di un’analisi tecnica relativa all’ambiente idrico sotterraneo dell’area interessata, in considerazione delle funzioni amministrative di competenza di cui all’art. 197 del D. Lgs. n° 152/2006, si comunica l’impossibilità di emanare ordinanza ai sensi dell’art. 244 del medesimo Decreto, anche in considerazione del fatto che la Polizia Provinciale è in avvalimento presso la Regione Abruzzo e quindi questo Ente non possiede più personale ispettivo, con qualifica di Polizia Giudiziaria, adibito ai controlli ambientali.

Per tutto quanto sopra si comunica l’archiviazione della procedura avviata con le note su citate per intervenuta attivazione del soggetto interessato ai sensi del comma 11, dell’art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006. Nel caso di specie si richiama, inoltre, l’art. 55 co. 15 della L. Regionale n. 45/2007.

A tal proposito si rammenta che, in base al combinato disposto di cui agli artt. 245 e 253 del D. Lgs. 152/2006, a garanzia del soggetto incolpevole, il responsabile dell’inquinamento può essere accertato giudizialmente qualora la Società abbia spontaneamente attivato le procedure di cui al Titolo V della parte IV del TUA e l’intervento sia stato effettuato nelle forme assentite dalla Competente Autorità.

È evidente che qualsiasi altra comunicazione in materia dovrà conformarsi alla modulistica regionale di cui alla DGR Abruzzo n. 87 del 22//02/2022, nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90, il soggetto responsabile e/o interessato può ricorrere nei modi di legge contro il presente atto alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore 3
(Ing. Nicola Pasquini)